



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

ISTITUTO COMPRENSIVO "NETTUNO III"

Via OLMATA, 86 00048 NETTUNO ☎06 9881356 fax 06 98600505

C.F. 97713050587

✉rmic8d2002@istruzione.it – rmic8d2002@pec.istruzione.it

www.icnettunotre.edu.it

SITO WEB
ATTI

Oggetto: **Determina per l'acquisizione del servizio di intermediazione assicurativo (broker)**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- Considerata la necessità di provvedere all'acquisizione delle coperture assicurative per gli alunni/studenti dell'Istituzione Scolastica IC NETTUNO III;
- Considerata la particolare forma giuridica del contratto assicurativo scolastico, che viene stipulato dall'Istituto per conto e a spese della propria utenza senza l'impiego di fondi erariali;
- Considerata la necessità di rendicontare alla propria utenza a norma dell'art. 1713 del Codice Civile le scelte operate, fornendo adeguati strumenti per valutare la congruità tecnica delle proposte formulate dalle compagnie assicurative rispetto alle esigenze di maggior copertura possibile dei rischi;
- Vista la Linea Guida Numero 618 dell'Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC) sull'affidamento dei servizi assicurativi;
- Valutato il Decreto 129 del 28 agosto 2018, Regolamento di Contabilità delle Istituzioni Scolastiche in relazione all'art. 43 comma 7, che classifica i servizi assicurativi come procedura di affidamento particolarmente complessa;
- Valutato che l'incarico di brokeraggio rappresenta una traslazione del mandato ricevuto dall'istituto da parte dei genitori verso la figura professionale cui l'ordinamento giuridico riserva la gestione della specifica attività;
- Valutato che l'incarico di brokeraggio rientra nel perimetro del rapporto di diritto privato tra l'utenza e l'Istituto Scolastico, nel quale l'Amministrazione Scolastica riceve dall'utenza il mandato a stipulare le coperture;
- Valutato che l'affidamento dell'incarico di brokeraggio assicurativo non comporta alcun onere economico in capo all'Istituto Scolastico o all'utenza assicurata, in quanto la retribuzione del broker è costituita da una quota parte delle commissioni che la compagnia assicurativa aggiudicataria deve corrispondere alla rete agenziale di vendita;
- Valutato che l'incarico di brokeraggio non è un contratto autonomo, ma meramente ancillare alla stipula delle coperture assicurative degli alunni, pagate con contributi privati versati dall'utenza senza esborso di fondi erariali;
- Valutato che l'affidamento dell'incarico di brokeraggio assicurativo non genera alcun flusso finanziario e pertanto non necessita di alcun CIG;

DETERMINA

- di procedere alla scelta dell'intermediario assicurativo (broker) secondo una procedura ad affidamento diretto per garantire l'assistenza all'Istituzione Scolastica nella procedura e nella redazione dei documenti necessari all'acquisizione delle coperture assicurative per gli alunni/studenti, preventivamente verificando:

- i requisiti di carattere generale, quali ad esempio l'assenza di conflitto di interessi e di intestazione fiduciaria;
- i requisiti di carattere tecnico-professionale, quali ad esempio l'affidabilità per la capacità tecnica di consulenza, la struttura organizzativa, le modalità di espletamento del servizio;
- i requisiti di carattere economico e finanziario.

